

Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, decorsi i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, i dipendenti pubblici hanno diritto alle prestazioni previdenziali di TFR e TFS (**Indennità di Buonsuscita - IBU, Indennità Premio di Servizio - IPS, indennità di anzianità**).

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici

Il **Trattamento di Fine Rapporto** (TFR) spetta ai dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 oppure assunti a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000, ad esclusione del personale cd. "non contrattualizzato" che rimane in regime TFS anche se assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2001.

È una **somma di denaro** corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

L'importo è determinato dall'accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile e delle relative rivalutazioni. In caso di **frazione di anno**, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. L'accantonamento, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composita, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice ISTAT.

Dal 1° maggio 2014 la retribuzione utile annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la **soglia di 240.000 euro**.

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del Codice civile), il **TFR** maturato fino a quel momento spetta ai **beneficiari per diritto proprio**.

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) per i dipendenti pubblici

I trattamenti di fine servizio, specificamente l'Indennità di Buonsuscita (IBU) e l'Indennità Premio di Servizio (IPS), sono prestazioni corrisposte dall'Istituto ai dipendenti pubblici iscritti alle casse ex ENPAS ed ex INADEL, assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 nonché ai dipendenti ancora in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, decreto legislativo 165/2001. L'indennità di anzianità, essendo una prestazione a carico dei datori di lavoro pubblico non iscritti all'INPS ai fini previdenziali (quali, ad esempio, gli enti pubblici non economici), non è corrisposta dall'Istituto in qualità di ente previdenziale.

L'Istituto è competente al calcolo, liquidazione e pagamento dell'IBU e dell'IPS.

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio, i superstiti dei dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere il **Trattamento di Fine Servizio (TFS)**.

L'INDENNITA' DI BUONUSCITA

L'**Indennità di Buonsuscita (IBU)** per i dipendenti statali consiste in un importo che si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (compresa la tredicesima mensilità) percepita alla cessazione dal servizio per il numero di anni (di servizio effettivo, riscattati e convenzionali) utili.

L'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO

L'**Indennità Premio di Servizio (IPS)** per i dipendenti delle Regioni, degli enti locali, della Sanità ed enti a questi assimilabili consiste in un importo che si ottiene moltiplicando un quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (compresa la tredicesima mensilità) percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni (di servizio effettivo e riscattati) utili.

I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO

La disciplina sui **termini di pagamento** dei TFS/TFR è contenuta nell'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Anticipo finanziario TFS/TFR+ +

L'**anticipo finanziario** del Trattamento di Fine Servizio e del Trattamento di Fine Rapporto (art. 23, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) è un **finanziamento** che consente di ottenere una parte o l'intera indennità maturata (se d'importo non superiore a 45.000 euro), non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari. Per ottenere il finanziamento, bisogna innanzitutto richiedere la **certificazione dell'importo cedibile ai fini dell'anticipo finanziario all'INPS**, inoltrando la **domanda di quantificazione online** attraverso lo specifico **servizio**.

Ricorso amministrativo

Contro i provvedimenti in materia di trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, gli iscritti possono avvalersi del ricorso amministrativo ai **Comitati di vigilanza Gestione Dipendenti Pubblici**.